



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 97 DEL 29/08/2020

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN VIA UGO FOSCOLO, TRATTO AREA DI SOSTA COMPRESO FRA I CIVV. N. 76 - 86, PER MANIFESTAZIONE ESPOSIZIONE AUTO STORICHE VIA BAFILE - FOSCOLO 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

Premesso che il giorno 04 settembre 2020 la via Andrea Bafile, nel tratto compreso fra il 21° e il 22° accesso al mare, nonché la via Ugo Foscolo, tratto compreso fra i civv. n. 76 e n. 86, saranno interessate dalla “Esposizione di Auto e Vespe Storiche 2020”;

Viste le richieste. 1) Prot. n. 49520 del 06/08/2020 presentata da Viale Massimo, in qualità di Presidente del Comitato Mazzini di Jesolo, con la quale si richiede anche l’emissione di ordinanza per la disciplina della sosta e della circolazione stradale in via A. Bafile, tratto di area riservata alla sosta dei veicoli, compresa fra il 21° e il 22° accesso al mare di via A. Bafile, per cui è stata adottata l’Ord. n. 94 del 20/08/2020; 2) Prot. n. 536359 del 28/08/2020 ad integrazione della precedente riguardante l’occupazione del tratto di via U. Foscolo, altezza civv. 76/86 con la quale si richiede l’emissione di provvedimento di disciplina della circolazione e sosta per la stessa giornata, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 per consentire la manifestazione suindicata;

Considerato che per lo svolgimento di detta manifestazione, oltre che l’occupazione dell’area di sosta richiesta, necessita anche dell’autorizzazione al deflusso delle auto e *vespe* storiche in orario in cui vige divieto per vigenza di Z.T.L. (dalle ore 19.00 alle ore 06) fino Largo Augustus e Piazza Marina;

Vista l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico Prot. 2020/289 del 19/08/2020 rilasciata dal competente ufficio Cosap;

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto l’art. 7, 158 e 159 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285,

O R D I N A

1. che dalle ore 18,00 fino alle ore 24,00 del giorno 04/09/2019, in via Ugo Foscolo, nel tratto compreso fra il civ. n. 76 e il civ. n. 86, la sosta sia vietata a tutti i veicoli, con rimozione forzata, e gli stalli di sosta siano riservati ai veicoli interessati alla manifestazione “Esposizione di Auto e Vespe Storiche - 2020”, che dovranno esporre un cartello identificativo rilasciato dall’organizzazione;
2. che le auto e vespe storiche non dovranno occupare: spazi riservati alla sosta di veicoli a servizio dei disabili, attraversamenti pedonali e durante il posizionamento e il deflusso dovranno usare la massima diligenza e prudenza, adeguando la loro velocità alle condizioni ambientali e del traffico al fine di preservare la sicurezza stradale;
3. che tutta l’area dell’occupazione dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata;

La presente ordinanza varrà comunque per la regolamentazione della circolazione e della sosta come sopra disciplinata nel caso di eventuali modifiche o integrazioni del programma che saranno comunicate ed

approvate dall'Amministrazione Comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.